



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di ROMA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 21 DEL 30/07/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE SUL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO D'IMPOSTA 2015

L'anno **2015** , il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **10:15**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MILVIA MONACHESI	SI	BRUNI ALESSIA	SI
COLACCHI MAURIZIO	NO	BUCCI PAOLO	SI
MOIANETTI GIACOMO	NO	GASPERINI PAOLO	NO
CRISTIANO BAVARO	SI	TOTI MARTA	SI
ZEGA MASSIMO	SI	DE ANGELIS ALBERTO	NO
CERINO EMANUELA	SI		

Totale Presenti 7 Totale Assenti 4

Presiede la seduta il/la Signor/a **Paolo Bucci** in qualità di **il Consigliere più anziano per età**

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. **Dott. Paolo Maria Floris**.

Vengono nominati scrutatori: Cerino, Toti e Zega .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 7 Consiglieri su 11 assegnati e n. 11 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE SUL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO D'IMPOSTA 2015
DETERMINAZIONE ALIQUOTE SUL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO D'IMPOSTA 2015

Il/La sottoscritto/a Rag. Gabriella Corradi Il Responsabile dell'Area formula parere tecnico favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

Il/La sottoscritto/a Rag. Corradi Gabriella Il Responsabile dell'Area formula parere contabile favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n.68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679 della legge n.190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere superato per l'anno 2015 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 23/05/2013, immediatamente eseguibile;

Vista la propria deliberazione n.25 in data 17/10/2013 immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, le aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

Considerato che in data 28/11/2013 con delibera del Consiglio Comunale n.30 l'Amministrazione ha utilizzato, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le possibilità offerte dall'art. 2-bis del D.L.

102/2013 (L. 124/2013) ed ha equiparato le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ad abitazione principale;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze	2,5
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2,5
Unità immobiliari concesse in locazione	0,00
Abitazioni tenute a disposizione	0,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili	0,00

Stimato in €.667.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o manutenzione strade, illuminazione pubblica, manutenzione del verde;
- o pubblica sicurezza, vigilanza, protezione civile
- o manutenzione e tutela edifici comunali;
- o servizi cimiteriali;
- o servizi socio-assistenziali

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1 al numero 5, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Manutenzione strade, illuminazione pubblica	€. 482.210,93
2	pubblica sicurezza, vigilanza, protezione civile	€. 381.408,37
3	manutenzione e tutela edifici comunali	€. 118.386,78
4	servizi cimiteriali	€. 13.087,71
5	servizi socio-assistenziali	€. 393.590,42
TOTALE		€ 1.388.684,1

a fronte di un gettito di €.667.000,00 (copertura 48,03%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli 6 e un astenuto (Toti)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze	2,5
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (equiparate ad a.p.ai fini IMU)	2,5
Unità immobiliari concesse in locazione	0,00
Abitazioni tenute a disposizione	0,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili	0,00

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 3) di stimare in €. 667.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 4) di stabilire in €. 1.388.684,1 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n.5) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
-----------	-----------------	---------------------

1	Manutenzione strade, illuminazione pubblica	€. 482.210,93
2	pubblica sicurezza, vigilanza, protezione civile	€. 381.408,37
3	manutenzione e tutela edifici comunali	€. 118.386,78
4	servizi cimiteriali	€. 13.087,1
5	servizi socio-assistenziali	€. 393.590,42
TOTALE		€ 1.388.684,1

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e dell'art.1 comma 688 della legge 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione di cui al verbale allegato alla D.C.C. n. 24 espressa nei modi di legge riportante il seguente esito: favorevoli 6 e un astenuto (Toti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,

Letto, confermato e sottoscritto.

**il Consigliere Anziano per età
(Paolo Bucci)**

**Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)**

Atto affisso il per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _____

IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- ☐ La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 30/07/2015. in data 30/07/2015

**Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)**

Delibera di Consiglio N. 21 del 30/07/2015.